

SETTORE

DICHIARAZIONI

**CHIARITI I VERSAMENTI RATEALI
PER I “SOGGETTI ISA” BENEFICIARI
DELLA PROROGA AL 15.9.2021**

RIFERIMENTI

- Art. 9-ter, DL n. 73/2021
- Risoluzione Agenzia Entrate 5.8.2021, n. 53
- Informativa SEAC 27.7.2021, n. 228

IN SINTESI

Come noto, in sede di conversione del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha concesso la proroga al 15.9.2021 del versamento del saldo 2020 / primo acconto 2021 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2020 a favore dei “soggetti ISA”.

Non è possibile utilizzare l'ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha:

- *chiarito le modalità di determinazione dell'importo da versare da parte dei soggetti che intendono rateizzare quanto dovuto.*
- *definito le modalità operative a favore dei soggetti che hanno iniziato la rateizzazione prima del 15.9.2021 (20.6 - 20.7.2021 con maggiorazione 0,40%).*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2020 dovuto dai “soggetti ISA” usufruisce della proroga, dapprima stabilita dal DPCM 28.6.2021 al 20.7 - 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,40% e successivamente fissata al 15.9.2021 senza maggiorazione dall’art. 9-ter, introdotto in sede di conversione del DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” (Informativa SEAC [14.7.2021, n. 213](#)). In particolare la stessa interessa



*“i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che **scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021**”.*

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 5.8.2021, n. 53/E, dopo aver riepilogato i soggetti interessati dallo slittamento dei termini, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al versamento in forma rateale alla luce della proroga.

SOGGETTI INTERESSATI

La proroga dei termini di versamento, come confermato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 53/E in esame, **è riconosciuta (soltanto) ai soggetti** che:

- dichiarano **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569**;
- esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, **a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso**.

Al sussistere di tali condizioni, la proroga **opera anche** nei confronti dei **soggetti che per il 2020**:

- adottano il regime dei **minimi / forfetari**;
- **partecipano** a società (compresi i soci di srl trasparenti) / associazioni professionali / imprese “interessate” dagli ISA (ad esempio, collaboratori di imprese familiari);
- determinano il reddito con criteri forfetari;
- sono interessati da una **causa di esclusione dagli ISA**.

Si rammenta che la proroga non è fruibile dai soci di srl non trasparente (ad eccezione che per i contributi previdenziali).

VERSAMENTI PROROGATI

Come accennato, la proroga al 15.9.2021 riguarda i versamenti in scadenza nel periodo 30.6 - 31.8.2021.



Come confermato dall’Agenzia nella citata Risoluzione n. 53/E



“non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento”.

Il differimento interessa, oltre che il versamento del **saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2020 e dell’acconto 2021 IRPEF / IRES / IRAP**, anche i versamenti relativi a (Informativa SEAC [27.7.2021, n. 228](#)):

- **addizionali IRPEF**;
- **contributi previdenziali** (IVS, Gestione separata INPS);
- **cedolare secca**;
- **acconto del 20%** per i redditi a tassazione separata;
- **IVIE / IVAFE**;
- **imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa**;
- **diritto CCIAA 2021**.



Per le società di capitali il DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha riconosciuto ai **soggetti IRES di poter approvare il bilancio 2020 entro 180 giorni** dalla chiusura dell’esercizio (Informativa SEAC [3.3.2021, n. 71](#)), con **conseguente “slittamento” del versamento** delle imposte. Posto che la proroga riguarda i versamenti *“che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021”*, **possono fruire della stessa le “società di capitali ISA” che hanno approvato il bilancio nel mese di aprile / maggio / giugno** (o successivamente in seconda convocazione).

PROROGA E VERSAMENTO RATEALE

I soggetti che beneficiano della proroga al 15.9.2021 possono:

- effettuare il versamento in **unica soluzione**;
ovvero
- **rateizzare** quanto dovuto, al **massimo in 4 rate**, al fine di rispettare la conclusione della rateazione entro il mese di novembre. In tale ipotesi, come evidenziato nella Risoluzione n. 53/E in esame, le rate devono essere maggiorate degli interessi, come di seguito.

Rateizzazione titolari partita IVA		
Numero rata	Scadenza	Interessi
1	15.9	0%
2	16.9	0,01%
3	18.10	0,34%
4	16.11	0,67%

Rateizzazione non titolari partita IVA (soci / associati / collaboratori)		
Numero rata	Scadenza	Interessi
1	15.9	0%
2	30.9	0,17%
3	2.11	0,50%
4	30.11	0,83%

INIZIO RATEAZIONE CON “VECCHIE” SCADENZE

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia **già iniziato il versamento rateale** alle scadenze previste anteriormente alla proroga (ossia dal 20.6 - 20.7 con la maggiorazione dello 0,40%), come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione n. 53/E in esame, può **proseguire con le scadenze stabilite dal piano di rateazione originario**. In particolare:

- il termine di versamento delle **rate scadenti nel periodo 30.6 - 31.8.2021**, *“può considerarsi posticipato” al 15.9.2021*, senza interessi.



Gli interessi eventualmente già versati e non dovuti per effetto della proroga possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive;

- le rate **scadenti successivamente al 15.9.2021** devono essere maggiorate degli interessi del 4% annuo, a decorrere dal 16.9.

Come precisato dall'Agenzia



“in tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento [mod. F24], del numero di rata versata”.

Nel caso in cui, entro il 15.9.2021, **“si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione)”**, è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

- in un'unica soluzione, entro il 15.9.2021, senza interessi;
- in un massimo di 4 rate (la prima entro il 15.9.2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima).

**RIPRODUZIONE VIETATA**